



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DI UN'ALIQUTA AGEVOLATA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'anno 2012 il giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione fatta con avvisi scritti e comunicati ai signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione - seduta pubblica.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

	P	A	G
1. Cimatti Stefano	P		
2. Beraldin Mauro	P		
3. Reginato Giovanni	P		
4. Fantinato Francesco	P		
5. Bertoncello Paola	P		
6. Cavalli Elisa		A	
7. Merlo Franco	P		
8. Busnelli Maria Cristina	P		
9. Mauro Antonio	P		
10. Lo Giudice Cristoforo	P		
11. Bettiati Giorgio	P		
12. Giunta Stefano	P		
13. Brunelli Ilaria		A	SI
14. Giacon Sergio Giovanni	P		
15. Schirato Giovanni	P		
16. Guglielmini Antonio	P		

	P	A	G
17. Bernardi Bruno		A	SI
18. Lanaro Roberto	P		
19. Sandonà Giovanni Battista	P		
20. Bizzotto Gianpaolo	P		
21. Facchin Stefano	P		
22. Zen Mauro		A	SI
23. Monegato Stefano	P		
24. Marin Roberto	P		
25. Lazzarotto Mauro Francesco	P		
26. Finco Nicola Ignazio		A	
27. Todaro Luciano	P		
28. Bizzotto Tamara	P		
29. Facchinello Paola	P		
30. Poletto Riccardo	P		
31. Celestino Rodolfo		A	

Presenti n. 25 Assenti n. 6

Assistono altresì i Sigg. ri Assessori:

	P	A
1. Ferraro Carlo	P	
2. Bernardi Dario	P	
3. Boesso Dino	P	
4. Breda Lorenza	P	

	P	A
5. Fabris Alessandro	P	
6. Filippin Rosanna	P	
7. Toniolo Annalisa	P	
8. Zonta Andrea	P	

Assume la presidenza il Consigliere rag. Mauro Beraldin

Assiste il Segretario Generale dott. Antonello Accadia

AREA PRIMA RISORSE SVILUPPO POLIZIA LOCALE

Parere favorevole per la regolarità tecnica a' sensi dell'art. 49 D.Lgs.vo n. 267/2000. (firma) Antonello Accadia data 17 OTT. 2012

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Parere favorevole per la regolarità contabile a' sensi dell'art. 49 D.Lgs.vo n. 267/2000. (firma) _____ data _____

SEGRETARIO GENERALE

Parere favorevole per la legittimità a' sensi art. 35 - 7° comma Statuto Comunale. (firma) Antonello Accadia data 17 OTT. 2012

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nominati scrutatori i Signori: Marin Roberto - Merlo Franco - Schirato Giovanni

Si passa a trattare l'oggetto di cui sopra.

L'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individua i criteri generali cui devono attenersi i Comuni nell'esercizio della loro potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie;

Il decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 comma 1 della Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha introdotto in via sperimentale l'applicazione con decorrenza dal 01 gennaio 2012 dell'Imposta Municipale Propria;

Il vigente regolamento delle Entrate Tributarie, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26 febbraio 2002 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 10 maggio 2012 ha introdotto la disciplina comunale dell'imposta municipale propria IMU;

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 10 maggio 2012 ha regolamentato le aliquote dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2012;

L'A.T.E.R. di Vicenza con protocollo n. 57328 del 27 settembre 2012 ha trasmesso, in relazione all'applicazione dell'IMU per gli immobili di proprietà, una nota interpretativa secondo la quale non è dovuta la quota pari allo 0,38 per cento di competenza statale e l'aliquota finale applicabile dovrebbe essere pari allo 0,38 %;

L'A.T.E.R. nasce con la legge regionale 10/95 che ha trasformato gli I.A.C.P. (Istituti Autonomi per le Case Popolari) in Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale.

L'A.T.E.R. è un'azienda pubblica economica, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile che opera su tutto il territorio della città di Vicenza e della Provincia;

L'A.T.E.R. è un'azienda che opera nel settore dell'edilizia sociale, in particolare in quella residenziale, provvedendo alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione degli interventi sugli alloggi da locare a canone sociale dedicate ai nuclei familiari che non riescono a sostenere la spesa richiesta dal mercato. L'A.T.E.R. gestisce questi immobili ma le assegnazioni sono di competenza comunale;

In base all'articolo 13 comma 10 del decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 44 come modificato dall'articolo 4 comma 5 del decreto legge 02 marzo 2012 n. 16 come convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, per gli immobili previsti dall'articolo 8 comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 ovvero *"le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari"* si applica la detrazione per abitazione principale nei casi in cui gli immobili abbiano tale destinazione; inoltre *"per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. (...omissis)"*.

L'aliquota applicabile a tali fattispecie se non diversamente disciplinato dal Comune è l'aliquota ordinaria adottata dallo stesso con diritto alla detrazione per abitazione principale e va interamente versata al Comune.

La circolare ministeriale n. 3/DF del 18 maggio 2012 avente ad oggetto *"Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti"* al punto 6.3 relativamente alla fattispecie sopra

rappresentata specifica che “(... omissis) tutti i soggetti sopra richiamati possono beneficiare della sola detrazione e non della maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche. Tuttavia, si sottolinea che il comma 9 dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4% nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento. (... omissis) per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato e il comma 17 dello stesso art. 13.”.

In base all’ordinamento dell’imposta municipale propria IMU è possibile quindi l’adozione di una aliquota inferiore allo 0,96% purché non inferiore allo 0,4% sempreché i vincoli legati al rispetto degli obiettivi di bilancio lo consentano;

Le previsioni di entrata dell’imposta municipale propria IMU sono state elaborate senza tener conto delle modifiche intervenute con il decreto legge 02 marzo 2012 n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 e pertanto l’attuale modifica dell’aliquota non incide sul gettito atteso.

Il termine attualmente previsto per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2012 è stato prorogato prima dall’articolo 29 comma 16-quinquies del decreto legge 216 del 2011 convertito in legge 24 febbraio 2012 n. 14, al 30 giugno 2012, successivamente con decreto ministeriale del 20 giugno 2012 tale termine è stato differito al 31 agosto 2012 e infine con decreto ministeriale del 02 agosto 2012 il termine è attualmente fissato al 31 ottobre 2012; pertanto entro tale data è possibile procedere alla modifica dei regolamenti comunali con efficacia dal 01 gennaio 2012;

Ciò premesso.

Considerata la finalità sociale delle attività facenti capo all’A.T.E.R. e alle cooperative edilizie a proprietà indivisa nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica;

Ritenuto pertanto sostenere tale finalità sociale e, pur non condividendo l’interpretazione fornita dall’A.T.E.R., ridurre la tassazione per entrambe le fattispecie sopra richiamate, in percentuale corrispondente alla quota statale non più applicabile e ora di spettanza comunale, con l’introduzione di una aliquota agevolata pari allo 0,58% con detrazione per abitazione principale per gli immobili che l’A.T.E.R. o le cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnano a titolo di abitazione principale.

SENTITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso con verbale n. 10 in data 22 ottobre 2012;

UDITI gli interventi di cui alla discussione ...omissis...;

VISTO l’emendamento presentato durante la discussione dai consiglieri Fantinato F., Lanaro R., Giunta S., Mauro A., Sandonà G.B., allegato sub A) al presente atto, che con voti unanimi favorevoli espressi dai n. 25 consiglieri presenti e votanti con l’ausilio del sistema elettronico di cui all’art. 71 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale viene approvato;

CONSIDERATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli espressi dai n. 25 consiglieri presenti e votanti con l'ausilio del sistema elettronico di cui all'art. 71 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale,

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 per le motivazioni in premessa espresse, una aliquota agevolata per le unità immobiliari di cui all'articolo 8 comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ovvero per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari ora A.T.E.R. pari allo 0,58% con applicazione di detrazione per abitazione principale per gli immobili a tal fine assegnati; si specifica che non è applicabile la maggiore detrazione prevista per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche;

2 bis) di introdurre il seguente comma 3 all'articolo 111 del vigente regolamento comunale delle entrate "Agevolazioni":

"3. Per le abitazioni concesse in locazione con contratti d'affitto stipulati in base agli accordi territoriali siglati nel comune di Bassano del Grappa ai sensi della Legge 431 del 1998 e utilizzati dai conduttori a titolo di abitazione principale con acquisizione della residenza anagrafica, l'Amministrazione Comunale nello stabilire le aliquote dell'anno di riferimento, può, nel rispetto degli equilibri di bilancio, e nei limiti stabiliti dalla legge, individuare un'aliquota agevolata. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata il contribuente dovrà produrre, con modalità stabilite dall'Amministrazione comunale, copia del contratto di locazione regolarmente registrato e entro il 31 dicembre di ciascun anno copia della ricevuta di versamento dell'imposta di registro, pena inapplicabilità dell'aliquota agevolata. Parimenti dovrà essere data comunicazione di cessazione del contratto entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione, pena l'inapplicabilità dell'aliquota anche per gli anni precedenti. L'Ufficio Tributi provvederà al controllo negli archivi anagrafici comunali del requisito della residenza del conduttore dell'immobile dato in locazione. "

2 ter): Di approvare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 per le motivazioni in premessa espresse, una aliquota agevolata "per le unità immobiliari per le quali risultano essere in corso, alla data del 01 gennaio 2012, contratti agevolati stipulati ai sensi della legge 431 del 1998, con i criteri previsti dall'articolo 36 comma 4 del vigente regolamento comunale delle entrate e alle condizioni previste al punto 1 - lettera d) della deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 20 dicembre 2010" pari allo 0,76%. Tale aliquota va applicata con le regole previste dall'articolo 111 comma 3 del vigente regolamento comunale delle entrate e alle seguenti condizioni:

- A) l'aliquota potrà essere applicata dal soggetto passivo su immobili di categoria A con esclusione delle abitazioni classificate in categoria A1, A8, A9 e gli immobili storici a norma del decreto legislativo. 490 del 1999;
- B) l'aliquota si applica anche alle pertinenze inserite nel contratto di locazione a canone agevolato con il limite di una sola pertinenza per ciascuna categoria C/2 - C/6 - C/7;
- C) tra locatore e locatario non deve intercorrere rapporto di parentela o affinità, diretta o collaterale, di primo o secondo grado;
- D) l'immobile dovrà essere locato ad una persona fisica che lo destini a propria abitazione principale, come definito nel vigente regolamento comunale delle entrate;

- E) *la destinazione ad abitazione principale, dovrà essere indicata nel contratto di locazione, e dovrà risultare dall'iscrizione anagrafica e dal normale utilizzo dei servizi di rete, intestati ad uno dei locatari; in caso di più intestatari del contratto di locazione con nuclei familiari distinti il requisito dell'iscrizione anagrafica deve essere soddisfatto per ognuno.*
- F) *l' aliquota si applica per i contratti già stipulati e vigenti alla data del 01 gennaio 2012 per i quali è già stata presentata la documentazione entro il 31 dicembre 2011, per il periodo di vigenza nel corso del 2012;*
- G) *ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, il contratto deve avere una durata minima di tre anni;*
- H) *la cessazione degli effetti del contratto di locazione nel corso dell'anno 2012 deve essere comunicato all'Ufficio Protocollo comunale entro il 31 dicembre 2012 , pena inapplicabilità dell'aliquota agevolata. ”*
- 3) di dare atto che le aliquote oggetto della presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e da ultimo dell'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
- 4) di dare atto che la modifica delle aliquote di cui ai punti precedenti comporta una variazione di gettito atteso dell'imposta municipale propria stimato in euro 150.000,00 circa per la quale si ritiene necessario apportare variazione al Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario con corrispondente variazione in riduzione della spesa come da prospetto allegato sub 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, (come da emendamento approvato dal Consiglio Comunale in data odierna);
- 5) di dare atto che il parere di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, risulta espresso nel frontespizio della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Mano Busli

IL SEGRETARIO GENERALE

Stella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale dispongo che copia del presente verbale venga pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni consecutivi.

Bassano del Grappa, li

- 6 NOV 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

Stella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Bassano del Grappa, li

IL SEGRETARIO GENERALE
